

## **Cosa prevede l'art. 11 dello Statuto del Comune di Trezzano sul Naviglio**

- 1- Il referendum consultivo sulla proposta e sulla rimozione di atti di competenza comunale è indetto dal Consiglio Comunale su richiesta di almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
- 2- Il referendum non è ammesso su norme regolamentari relative ai diritti delle minoranze, a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, al personale del comune, delle istituzioni e delle aziende, al funzionamento degli organi comunali, nonché in materia vincolata di imposte, tasse, tariffe e oneri a carico dei cittadini.
- 3- Il Comitato dei Garanti, sentito il Comitato Promotore e, a richiesta, il Sindaco, si pronuncia sulla ammissibilità del referendum quanto al suo oggetto e, prima della raccolta delle firme, quanto alla chiarezza dei quesiti: nonché sulla idoneità del provvedimento, eventualmente adottato dagli organi comunali competenti dopo l'indizione, ad escludere la necessità di dare corso al referendum stesso. Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri (un magistrato, un avvocato e il Segretario Comunale).
- 4- Partecipano al referendum gli iscritti alle liste elettorali nonché i sedicenni iscritti all'anagrafe.
- 5- L'oggetto del referendum è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L'organo competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro i 60 giorni successivi.
- 6- Non si procede agli adempimenti, di cui al comma precedente, se non ha partecipato, con voto favorevole o contrario, almeno il 30% dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali.